

Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6

Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale.

(BURC n. 41 del 25 febbraio 2026)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale: 1° aprile 2026, n. 11)

Art. 1

(Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave carenza di personale sanitario e di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, stante la disciplina di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del [decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](#) (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2023, n. 56](#), l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero è autorizzata a ricorrere a operatori economici anche di livello internazionale.
2. Le attività svolte dall'operatore economico sono finalizzate alla ricerca e all'individuazione di personale sanitario, destinato agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale, proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie e di riconoscimento dei titoli esteri e delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del [d.l. 34/2023](#) convertito dalla [l. 56/2023](#).
3. I contratti di lavoro a tempo determinato con il personale sanitario selezionato sono stipulati dalle aziende del Servizio sanitario regionale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
4. *Al fine di rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto, finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità. L'attuazione dei progetti non comporta, in alcun caso, benefici economici configurabili come elementi della retribuzione, né dà luogo a diritti di natura patrimoniale o previdenziale.*¹

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, nel limite di spesa di 2.088.000,00 euro per ciascun esercizio 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo U0421110301 del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa complessivo di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse del PR Calabria

¹ **Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11; precedentemente il testo così recitava:** "4. Al fine di rafforzare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi sanitari e rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto che prevedono anche l'erogazione al personale sanitario assunto di voucher per far fronte alle spese di vitto e alloggio per la durata del rapporto di lavoro, nel limite di spesa complessivo di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027. Il voucher non costituisce in alcun caso beneficio economico, né elemento della retribuzione, né dà luogo a diritti di natura patrimoniale o previdenziale. " .

FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.